



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/140/CR8/C9

**LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLA MODALITÀ FAD/E LEARNING  
NEI PERCORSI FORMATIVI DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI  
REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN CAPO ALLE REGIONI E  
PROVINCE AUTONOME**

**Premesso che**

- le Regioni e le Province autonome hanno condiviso la necessità di adottare delle Linee Guida – da approvare in Conferenza delle Regioni - in merito all'utilizzo della Formazione a Distanza – FAD/e-learning, nei casi di formazione abilitante, a partire dalle procedure che già sono in uso in alcune Regioni e nella prospettiva di individuare criteri e modalità comuni;
- tali Linee Guida consentiranno alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere reciprocamente la formazione erogata che per quanto riguarda la FAD/e-learning risponda a tali criteri e regole comuni.

**Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti Linee Guida riguardano la formazione per l'accesso alle attività regolamentate i cui corsi abilitanti sono in capo alle Regioni e alle Province autonome ed in particolare riguardano l'utilizzazione della modalità di FAD/E-learning.

Resta salva la facoltà da parte delle Regioni e/o delle Province Autonome, di adottare disposizioni più restrittive per l'utilizzo della FAD/e-learning.

Alla formazione in materia di salute e sicurezza si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato - Regioni.

Le presenti Linee Guida si applicano agli Accordi già siglati in Conferenza Stato Regioni e /o Unificata, in cui viene disciplinata la formazione abilitante per l'accesso alle attività professionali, fatte salve le specifiche disposizioni già stabilite all'interno degli accordi medesimi.

Per tutti gli Accordi futuri in materia di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni verrà previsto/specificato un articolo con la disciplina della FAD/E-learning.

**Art. 2 – Definizioni**

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si

include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

### **Art. 2 – Vincoli in sede di utilizzo della FAD/E-learning**

L’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l’interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell’attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell’apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

Il tirocinio/stage e le ore di esercitazione pratica si realizzano sempre in presenza.

### **Art. 3 Contenuti e percentuale di utilizzazione della FAD/E-learning**

L’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito per i moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso.

La percentuale massima consentita di impiego delle suddette modalità è pari al 30 % del monte ore complessivo del corso, al netto dell’eventuale tirocinio/stage.

### **Art. 4 Esami**

L’esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell’attestato/qualificazione, è effettuato sempre in presenza.

### **Art. 5 Tracciabilità**

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma dovranno riportare le indicazioni riguardo allo svolgimento della FAD/e-learning in conformità con quanto stabilito nelle presenti Linee guida.

### **Art.6. Spendibilità degli attestati/certificazioni**

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e-learning.

Roma, 25 luglio 2019